

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTI i quesiti interpretativi trasmessi alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo ad alcune disposizioni contenute nel Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria n.2007-07, emanato in data 27 settembre 2007, che entrerà in vigore il prossimo 1 Gennaio 2008;

VISTO l'articolo 40 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare raccomandazioni volte a fornire interpretazioni sulle disposizioni contenute nei provvedimenti emanati;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTA la delibera del Coordinamento della Vigilanza con la quale è stato approvato il testo della Raccomandazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di interpretazioni del Regolamento n.2007-07,

EMANA

l'acclusa Raccomandazione 2007-01

San Marino, 21 dicembre 2007

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

Raccomandazione n. 2007-01

INTERPRETAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO N. 2007-07

Definizioni

Ai fini della presente Raccomandazione, le espressioni utilizzate vanno intese con il significato espresso nel Regolamento n.2007-07 e nella Legge n.165/2005.

Premessa

Alcune disposizioni del Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria hanno contenuti innovativi che comportano per le banche l'adozione di processi di recepimento complessi. In taluni casi le predette disposizioni, per esigenze di sintesi, contengono norme di indirizzo che necessitano a loro volta, per una corretta applicazione, di ulteriori indicazioni interpretative di dettaglio, che Banca Centrale ha ritenuto opportuno fornire, in vista dell'imminente entrata in vigore del Regolamento, utilizzando il presente strumento.

Finalità

La presente Raccomandazione ha pertanto il fine di facilitare la comprensione delle norme regolamentari ed il conseguente recepimento nei modi e termini richiesti, fornendo all'uopo, laddove possibile, indicazioni di tipo operativo.

Struttura e contenuti

La Raccomandazione è strutturata per richiami agli articoli del Regolamento n.2007-07 oggetto di interpretazione; l'ordine di trattazione segue pertanto la numerazione progressiva dei predetti articoli agevolando così l'utilizzo, in forma consolidata, dei due documenti.

- 1) **Art. I.I.2 - punto 9:** la definizione di Capo della Struttura Esecutiva è tale per cui è da intendersi escluso che altre figure, benché anch'esse potenzialmente "vicarie" al Direttore Generale, ma ad esso gerarchicamente subordinate o comunque diverse da quella di "amministratore con delega" (ad esempio Vice Direttore Generale) possano ricadervi con conseguente allargamento del perimetro di individuazione degli esponenti aziendali.
- 2) **Art. I.I.2 - punto 15:** tra i contratti di durata sono da intendersi inclusi tutti quelli i cui effetti giuridici diretti si protraggono nel tempo, anche quando in relazione ad eventuali scadenze predeterminate, quali, a titolo esemplificativo, le sottoscrizioni di certificati di deposito ed obbligazioni emesse dalla banca nonché le operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione.
- 3) **Art. I.I.2 - punto 47:** quanto previsto agli artt.VII.IX.18 e VII.IX.19 in tema di requisiti organizzativi dell'OUTSOURCER, di risorse dedicate, di possibilità di controllo da parte di Banca Centrale, circoscrive i "soggetti" di cui al punto 47 alle sole "persone giuridiche".
- 4) **Art. II.III.6 - comma 1:** il rinvio all'art.VII.III.2 è da intendersi all'art.VII.III.10.
- 5) **Art. II.III.6 - commi 3, 4, 5:** premesso che, con riferimento ai contratti di sottoscrizione di "certificati di deposito", il "modulo di richiesta emissione" firmato dal cliente, di cui al comma 4, coincide, assolvendone ogni effetto, con il "contratto" di cui alla Parte X, le condizioni economiche e normative debbono esservi necessariamente riportate quando il cliente ha espresso l'opzione per un C/D dematerializzato, in tutti gli altri casi (C/D cartacei)

le norme contrattuali possono essere utilmente rinviate al certificato medesimo. Unicamente nel caso dei C/D cartacei nominativi, se le norme vengono riportate in contratto, non occorre che vengano riportate anche sul certificato. Nei C/D al portatore, invece, il certificato deve necessariamente contenerle. In forma sinottica gli obblighi di contenuto possono così essere sintetizzati:

Condizioni	Cartaceo nominativo	Cartaceo al portatore	Dematerializzato
su contratto	Alternativo	Facoltativo	Obbligatorio
su certificato	Alternativo	Obbligatorio	-----

Ai fini di semplificazione della modulistica contrattuale si evidenzia la possibilità di adottare una procedura che, riportando tutte le condizioni economiche e normative, sia sul contratto sia sul certificato, consenta di rendere opzionale al cliente, in fase di sottoscrizione, la scelta tra le tre tipologie possibili (cartaceo nominativo, cartaceo al portatore, dematerializzato).

Si invita altresì ad estendere, in sede di adeguamento della modulistica contrattuale ex art.XI.VIII.3, quanto sopra indicato per i certificati di deposito al portatore anche ai libretti di deposito al portatore, ossia la ripetizione sul documento di legittimazione (libretto) delle condizioni contrattuali, in modo da renderle più agevolmente opponibili all'eventuale portatore diverso dal sottoscrittore del contratto.

- 6) **Art. II.III.7 - comma 3:** il rinvio all'art.VII.III.2 è da intendersi all'art.VII.III.10.
- 7) **Art. III.III.4 - comma 2:** tra i conferimenti in natura devono intendersi ricompresi tutti quelli non in danaro, quindi anche i conferimenti di crediti.
- 8) **Art. VII.VI.1 - comma 1:** coerentemente con quanto previsto dall'art.VII.V.4 comma 3, sono da intendersi non computabili le partecipazioni già dedotte dal patrimonio di vigilanza ai sensi dell'art.VII.II.4.
- 9) **Art. VII.VI.2 - comma 1:** l'esclusione dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale deve intendersi comprensiva anche dei mutui per l'edilizia sovvenzionata, in quanto anche in questi sussiste il requisito del diretto uso residenziale da parte del mutuatario e la garanzia personale dello Stato è di qualità non inferiore a quella ipotecaria sull'immobile, anche perchè a sua volta garantita da privilegio.
- 10) **Art. X.II.2 - comma 2:** l'obbligo di esplicitare il TEG o il TAEG negli annunci pubblicitari contenenti dichiarazioni sui tassi praticati sulle operazioni di finanziamento, è da intendersi applicabile naturalmente alle sole operazioni di finanziamento che, per forma tecnica, consentono di calcolare, in via preventiva ed astratta, i predetti tassi effettivi, quali, a titolo esemplificativo, mutui, prestiti personali e crediti al consumo ratealizzati.
- 11) **Art. X.IV.14 - comma 2:** il ricorso allo strumento della raccomandata a/r è previsto unicamente al fine di meglio garantire la trasmissione della comunicazione e di disporre di uno strumento di verifica del decorso dei termini per l'esercizio del diritto di recesso; ne consegue che può ritenersi valida, e parimenti efficace, anche una copia della comunicazione firmata e datata di pugno dal cliente a titolo di ricevuta (cd. "raccomandata a mano") pur quindi in mancanza di una postalizzazione del documento.
- 12) **Art. X.IV.15 - comma 1:** tenuto conto di quanto disposto dall'art.XI.VIII.3 circa i termini per l'adozione del documento di sintesi (30/06/2008), la norma, pur vigente dal 01/01/08, limitatamente alla parte che riguarda l'obbligo di invio del documento di sintesi in ogni caso di variazione economica, risulta di fatto applicabile solo dopo la concreta adozione del documento da parte della banca, nei termini sopra indicati.
- 13) **Art. X.IV.15 - comma 1:** per i contratti di durata conclusi dalla banca prima delle operazioni di aggiornamento ed adeguamento di cui agli articoli XI.VIII.3 e XI.VIII.4, il cui termine è fissato al 30/06/2008, e per i quali non sia stato originariamente prevista e disciplinata in contratto alcuna forma di rendicontazione, gli obblighi di rendicontazione scaturiranno per

effetto delle modifiche unilaterali di recepimento apportate dalle banche, nel termine summenzionato, e verranno in esse disciplinate, per modalità di trasmissione e periodicità, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo in oggetto.

- 14) **Art. X.IV.16 - comma 2:** la norma che dispone l'obbligo di spedizione della corrispondenza giacente da più di due anni è da intendersi imperativa, cioè non derogabile dalle parti, i cui poteri derogatori sono espressamente indicati come tali al primo comma dell'articolo e nella prima parte del comma 2. Ciò premesso, in ragione della ratio della norma, la dichiarazione del cliente, sottoscritta e datata di pugno presso la banca, di aver preso visione della documentazione bancaria di sua competenza fino alla data medesima, equivale negli effetti alla spedizione all'indirizzo da questi specificato e ne solleva quindi la banca dai relativi obblighi. Parimenti i rapporti per i quali il cliente abbia concretamente la possibilità di accedere in qualsiasi momento alla completa conoscenza delle informazioni ivi contenute mediante l'utilizzo di chiavi elettroniche (cd. web banking o remote banking) sono da ritenersi esclusi dall'obbligo di spedizione della corrispondenza giacente. Data la portata innovativa della norma con riguardo ai rapporti in essere, al fine di garantire la concreta possibilità al cliente di indicare l'indirizzo al quale la banca deve obbligatoriamente spedire la corrispondenza in deroga ai precedenti accordi di domiciliatura bancaria, il termine dei 2 anni è da intendersi decorrente dal giorno in cui il cliente domiciliato assume direttamente l'informazione dalla banca (primo accesso utile) nell'ambito del generale processo di modifica unilaterale di cui all'art.XI.VIII.4, che, ovviamente, dovrà darne idonea evidenza.
- 15) **Art. X.IV.19 - comma 4:** le variazioni unilaterali generalizzate (brevemente VUG) sono intendersi efficaci a decorrere dal giorno riportato nell'autorizzazione di Banca Centrale di cui al comma 3, giorno che verrà adeguatamente pubblicizzato anche in sede web e di affissione presso le succursali. Per effetto di quanto previsto al comma 2, nei casi di ricorso alla procedura "generalizzata", la comunicazione ad ogni singolo cliente si intende già avvenuta in forma "impersonale"; ne deriva che la comunicazione "diretta", richiamata al comma 4 ai soli fini del decorso dei termini di recesso, non soggiace ad alcun gravame di tipo modale: è quindi sufficiente la consegna a mano alla prima occasione utile o l'invio nelle forme "ordinarie" in sede di rendicontazione periodica, senza alcun obbligo di ricorso allo strumento della raccomandata a.r.. Diversamente il ricorso alla procedura generalizzata non troverebbe alcuna valida ragion d'essere.
- 16) **Art. X.V.3 - comma 2:** nei casi in cui i siti web delle banche contengano rubriche dedicate alle informazioni generali sui mercati finanziari (con esclusione degli annunci pubblicitari) comprensive di valutazioni e proiezioni di tipo discrezionale o congetturale, l'aggiornamento delle informazioni può non costituire "modifica delle pagine" ai sensi e per gli effetti del comma in oggetto a condizione che il punto 4 delle Avvertenze Legali venga riportato chiaramente in apertura alle predette rubriche (cd. disclaimer). Qualora le informazioni vengano fornite tramite link ai siti di accreditati information provider o indicando comunque la fonte terza da cui sono estrapolati, l'obbligo speciale di disclaimer non sussiste. E' inoltre da ritenersi esclusa dalla disciplina di cui al comma in oggetto l'eventuale area riservata ai clienti muniti di password in relazione a servizi di web banking accessori a contratti già stipulati nelle forme dovute.
- 17) **Art. XI.II.3 - comma 2:** i commi 3 e 4 dell'art. II.III.6, anticipano per oggetto e finalità, con riferimento ai certificati di deposito, norme di trasparenza proprie della Parte X, Titoli III e IV; conseguentemente, tra le "disposizioni aventi ad oggetto la raccolta a mezzo titoli" sono da intendersi escluse quelle di cui ai summenzionati commi, i cui termini di recepimento sono quelli diversi di cui all'art. XI.VIII.3 (30/06/2008). Lo stesso dicasi per le corrispondenti previsioni contenute ai commi 5 e 7 dell'art.II.III.7 nonché per le generali norme di trasparenza applicabili alle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione.

- 18) **Art. XI.III.1 - comma 1:** tenuto conto delle norme e dei principi contenuti nel Regolamento ed in particolare all'art.III.III.1 comma 2 ed al comma 3 dell'articolo in oggetto, si forniscono qui di seguito alcuni suggerimenti operativi e testi consigliati al fine di agevolare le procedure di adeguamento degli statuti.

Oggetto Sociale

Si suggerisce di adottare la seguente formulazione che contempera le esigenze di chiarezza e completezza con quelle di immediata adattabilità ai quadri normativi di riferimento presenti e futuri:

“La società ha per oggetto l'attività bancaria, definita all'Allegato 1 della Legge 17/11/2005 n.165 quale raccolta del risparmio presso il pubblico ed esercizio del credito, nonché tutte le altre attività riservate con essa compatibili, quali, a titolo esemplificativo, servizi di investimento, di pagamento, di emissione moneta elettronica, attività di intermediazione in cambi e ogni altra attività accessoria, strumentale o connessa alle precedenti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza e previa autorizzazione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ove dovuta. La società potrà inoltre svolgere l'intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'articolo 26 della Legge 17/11/2005 n.165”.

Azionisti

Alla luce delle nuove norme di vigilanza sugli assetti proprietari, si suggerisce di inserire nello Statuto un articolo dal seguente tenore:

“Gli azionisti si impegnano al rispetto degli obblighi ad essi riferibili per effetto delle vigenti disposizioni di vigilanza sugli assetti proprietari delle banche, anche con riferimento ai vincoli posti alla libera circolazione delle azioni.

Gli azionisti si obbligano altresì a fornire agli organi sociali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla società il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di vigilanza”.

Assemblea degli Azionisti

Tra le attribuzioni dell'assemblea si suggerisce di inserire quella specificata alla lettera h) dell'art.III.III.1 comma 2, salvo che non si intenda esplicitare tutta la regolamentazione ivi prevista, inclusi i presidi di cui all'art.VII.IX.3, all'interno dello Statuto, con il conseguente effetto di renderla maggiormente “rigida”.

Nell'occasione si invita ad eliminare ogni eventuale distinzione tra Assemblea Ordinaria ed Assemblea Straordinaria che non trova alcun riscontro nell'ordinamento giuridico sammarinese, fatta salva ovviamente la possibilità di prevedere quorum costitutivi e/o deliberativi diversificati a seconda dell'argomento in discussione.

Con riferimento alle delibere di modifica statutaria occorre prevedere che le stesse *“potranno comunque essere validamente assunte solo previa produzione in Assemblea, da parte del Presidente, della conforme autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza”.*

Occorre altresì prevedere che *“ogni verbale di assemblea degli azionisti deve essere trasmesso in copia conforme ed integrale all'Autorità di Vigilanza entro dieci giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del Tribunale a cura del Presidente o del Notaio da questi incaricato”.*

Consiglio di Amministrazione

In chiusura, dopo l'elenco delle attribuzioni, si suggerisce di introdurre una residuale formula di chiusura del seguente tenore:

“Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza”.

Collegio Sindacale

In chiusura, dopo l'elenco delle attribuzioni -che devono contenere il controllo sull'osservanza delle disposizioni di vigilanza (unitamente a quelle di legge e di statuto)- si suggerisce di introdurre una residuale formula di chiusura del seguente tenore:

“Il Collegio Sindacale deve inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza”.

Società di Revisione

In chiusura, dopo l'elenco delle attribuzioni -che devono contenere la certificazione dei bilanci e l'esercizio della funzione di controllo contabile- si suggerisce di introdurre una residuale formula di chiusura del seguente tenore:

“La Società di Revisione ed i revisori da questa incaricati devono inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui sono responsabili ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza”.

Capo della Struttura Esecutiva

Previa identificazione di chi rivesta tale incarico, in coda alle attribuzioni ad esso già assegnate in qualità di Direttore Generale o di Amministratore, si suggerisce di introdurre una residuale formula di chiusura del seguente tenore:

“(Il Direttore Generale/L’Amministratore Delegato), in qualità di Capo della Struttura Esecutiva, deve inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La sua nomina è di competenza del (Consiglio di Amministrazione/ Assemblea degli Azionisti)”.

Quest’ultima indicazione comporta una omologa integrazione alle attribuzioni dell’organo nominante.

Esponenti aziendali

O all’interno di ciascun articolo riferibile rispettivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, ovvero all’interno di un articolo dedicato alla categoria degli esponenti aziendali che si apra con l’indicazione di chi la compone, si suggerisce di introdurre i seguenti obblighi:

- a) dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione in caso di perdita di uno o più requisiti di onorabilità o indipendenza;
- b) trasmettere alla società le certificazioni e/o autocertificazioni obbligatorie ai fini di legge e di vigilanza in tempi idonei a consentire alla società il rispetto dei termini imposti;
- c) assentarsi dalla seduta dell’organo collegiale durante le fasi di discussione e deliberazione di argomenti sui quali vi sia conflitto di interesse;
- d) fornire alle strutture aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla banca il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di vigilanza;

rinviano l’individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza alla vigenti disposizioni di legge e di vigilanza ed eliminando ogni eventuale riferimento al gradimento del Comitato per il Credito ed il Risparmio.

Bilancio

Tenuto conto della prossima emanazione del regolamento di cui all’art.VI.II.5 in materia di bilanci bancari, in ragione del generale rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza, si suggerisce di limitare le norme statutarie in materia di bilancio ai seguenti argomenti:

- a) elencazione dei documenti che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e delle relative relazioni accompagnatorie da parte di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione;
- b) previsione dell’obbligo di certificazione, affidata alla medesima Società di Revisione incaricata della funzione di controllo contabile;
- c) misura dell’accantonamento minimo a riserva ordinaria (non inferiore al 20% degli utili netti) e disponibilità delle somme ivi accantonante limitata alla copertura di perdite o all’aumento di capitale.

Fonti integrative e suppletive

Sotto il profilo della tecnica redazionale, si suggerisce di limitare la pedissequa copiatura di norme imperative, di legge e di vigilanza, onde contenere la necessità di apportare in seguito modifiche in conseguenza di aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Si suggerisce, in alternativa, di ricorrere in chiusura di statuto ad una generale formula di rinvio dal seguente tenore:

“Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente statuto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza in materia di attività bancaria ed in particolare alla Legge 17.11.2005 n. 165, al Regolamento n.2007-07 ed agli altri provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nonché, in via suppletiva, alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47, e loro successive modifiche ed integrazioni”.

- 19) **Art. XI.III.3 - commi 2 e 3:** nei casi in cui le banche abbiano tra i propri soci delle persone giuridiche, incluse le società fiduciarie sammarinesi, la richiesta nei loro confronti, finalizzata a conoscerne gli effettivi beneficiari economici, va rivolta anche quando la partecipazione ad esse ascrivibile non sia superiore al 2%; diversamente la banca segnalante non potrebbe ricostruire se vi siano ulteriori “partecipanti al capitale” rispetto a quelli risultanti a Libro Soci, per effetto della somma delle partecipazioni detenute in via indiretta. Solo con riferimenti a questi (soci con più del 2%) ed esclusi i casi di cui all’art.V.II.5, risultano applicabili gli obblighi di certificazione di cui al comma 3.

20) **Art. XI.VIII.4 - comma 1:** in virtù di quanto previsto dall'art.XI.VIII.3 circa i termini di adeguamento della modulistica contrattuale, l'obbligo di modifica unilaterale dei contratti di durata deve intendersi naturalmente esteso anche a quei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Regolamento ma comunque prima dell'aggiornamento della modulistica contrattuale (durante il cd. periodo transitorio). Sono comunque da ritenersi esclusi dagli obblighi di adeguamento:

- a) i contratti conclusi per atto pubblico, in ragione del fatto che la redazione degli stessi ad opera di un pubblico Notaio ne esclude il potere di modifica unilaterale da parte delle banche;
- b) i contratti di durata richiamati al precedente punto 2) della Raccomandazione, in ragione del principio contenuto all'art.XI.II.3 comma 2.

Per i contratti di durata non soggetti ad obbligo di rendicontazione periodica ai sensi dell'art.X.IV.15 (cassette di sicurezza e libretti di deposito a risparmio), non potendosi efficacemente adottare le procedura di VUG con relativo diritto di recesso nei modi e termini previsti, il termine del 30/06/2008 è da intendersi naturalmente prorogato fino alla prima occasione utile (accesso del cliente in banca) relativa a ciascun rapporto.

San Marino, lì 21 dicembre 2007.